



L'anno 2020 il giorno 2 del mese di **dicembre 2020**, nella sede del Consorzio A.S.I. di Foggia,

II COMMISSARIO

nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 271 del 26 giugno 2020, ha assunto le decisioni di cui appresso.

DELIBERAZIONE n. 68

Oggetto: Costituzione del Consorzio ASI di Foggia nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione proposto dalla T.M.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologica, notificando controricorso e proponendo ricorso incidentale relativamente ai capi di sentenza che non hanno accolto le domande proposte dal Consorzio ASI medesimo.

Conferimento procura speciale al prof. avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi, del Foro di Bari.

Premesso che

- il Consorzio ASI di Foggia possiede la figura di Ente pubblico economico, regolato dalla Legge Regionale n. 2/2007;
- con Delibera della Giunta Regionale n. 990 del 25 giugno 2020 e Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 271 del 26 giugno 2020, atti qui integralmente richiamati ed assunti, è avvenuta la nomina di Commissario del Consorzio ASI di Foggia, nella persona del dott. Agostino De Paolis;
- detta nomina commissariale possiede pienezza di tutti i poteri ordinari e straordinari, in conformità delle funzioni di cui allo Statuto del Consorzio ASI di Foggia e dei suoi Regolamenti interni;

considerato che

- con Convenzione n.132/88 del 18 maggio 1989 rep. n.6535, registrata ad Anzio in data 8 settembre 1989 al n.1277, sottoscritta tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Foggia, venne regolato il finanziamento per assicurare la realizzazione dei nastri trasportatori nel Porto di Manfredonia - prog. n.B0015 ai sensi dell'art.4, 3° comma lettera c), della Legge n.64 e in base alla delibera CIPE del 3/08/1988 pubblicata sul supplemento ordinario n.94 della G.U. n.255 del 29/10/1988;
- la realizzazione di tali opere ha dato origine ad un contenzioso con la T.M.E. s.p.a. Termomeccanica Ecologica;
- la controversia ha avuto inizio con l'atto di citazione notificato il 7 giugno 2004 dalla T.M.E. s.p.a. Termomeccanica Ecologica dinanzi al Tribunale di Foggia per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

«1. accertare e dichiarare che la T.M.E. s.p.a. Termomeccanica Ecologica ha correttamente eseguito i lavori di realizzazione di nastri trasportatori per la movimentazione dei carichi secchi, sfusi ed in sacchi del porto di Manfredonia, oggetto del contratto di appalto rep. n. 149885 e dell'atto di voltura soggettiva stipulato tra T.M.E. s.p.a. Termomeccanica Ecologica e il Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese il 15 luglio 1998;

2. accertare e dichiarare l'illegittimità del rifiuto, da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese, della richiesta di novazione dei termini contrattuali di esecuzione delle opere avanzata dalla T.M.E. s.p.a. Termomeccanica Ecologica;

3. accertare e dichiarare che la maggior durata dei lavori è imputabile esclusivamente al Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese;

4. accertare e dichiarare il colpevole ritardo col quale Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese ha redatto il verbale di ultimazione dei lavori;

5. accertare e dichiarare l'inadempimento, da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese, all'obbligo di prendere in consegna le opere, ordinando al medesimo Consorzio di prendere in consegna tali opere;



6. nominare immediatamente un sequestratario delle opere ai sensi dell'art. 1216 cod. civ.;
7. dichiarare l'inadempimento, da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese, all'obbligo di redigere il contro finale dei lavori;
8. dichiarare l'inadempimento, da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese, all'obbligo di eseguire il collaudo definitivo delle opere;
9. condannare il Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese al pagamento, a favore della T.M.E. s.p.a. Termomeccanica Ecologica, delle seguenti somme:

- euro 4.887.793,40, quale importo delle riserve contabilizzate fino al settimo SAL;
- euro 977.060,88, a titolo di oneri sostenuti per il presidio dell'impianto dal 15.7.2000 al 31.12.2003, così suddivise: euro 203.189,41 per spese di guardiana; euro 709.031,00, per costi del personale (n. 3 unità); euro 13.708,00, costi energia elettrica; euro 5.907,00, per spese telefoniche; euro 3.225,47 per spese di acquedotto e fognatura; euro 42.000,00 spese autovetture;
- euro 321.649,36, per l'esecuzione degli interventi strutturali non previsti in contratto ed eseguiti sulle strutture NS ed NS3;
- euro 300.000, per i costi sostenuti dalla T.M.E. s.p.a. Termomeccanica Ecologica per la redazione del progetto di variante ordinato dal Consorzio;
- euro 212.203,36 per i costi sostenuti dalla T.M.E. s.p.a. Termomeccanica Ecologica per l'esecuzione dei collaudi provvisori;
- euro 17.703,60 per i costi sostenuti dalla T.M.E. s.p.a. Termomeccanica Ecologica per lo spostamento degli uffici e dei magazzini;
- euro 2.816.307,62 a titolo di interessi sulle somme sub 10, 11, 12, 13, 14 e 15;
- euro 448.072,97 a titolo di saldo dei lavori allo stato finale.

Oltre interessi, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria dalla condanna all'effettivo pagamento».

- con comparsa depositata il 23 luglio 2004, contenente domanda riconvenzionale, si è costituito, con il patrocinio del prof. avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi, del Foro di Bari, il Consorzio ASI, il quale ha contestato la domanda attrice ed ha a sua volta formulato le seguenti conclusioni:

- a) rigettare le domande proposte dalla T.M.E. s.p.a. Termomeccanica Ecologica con atto di citazione notificato il 7 giugno 2004, per essere del tutto infondate in fatto e in diritto;
- b) in accoglimento delle domande riconvenzionali proposte con il presente atto, e per le ragioni esposte nella comparsa, accertare e dichiarare che la T.M.E. s.p.a. è risultata inadempiente agli obblighi assunti;
- c) accertare e dichiarare che il verbale di ultimazione dei lavori è divenuto inefficace non avendo l'impresa eseguito i lavori in esso indicati;
- d) accertare e dichiarare che la maggiore durata dei lavori è imputabile esclusivamente alla T.M.E. s.p.a.;
- e) condannare la T.M.E. s.p.a. Termomeccanica Ecologica, in persona del suo legale rappresentante protempore, al pagamento in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese della Provincia di Foggia, delle seguenti somme:

- e1) € 4.205.398,36= a titolo di penale per ritardo nelle ultimazione dei lavori;
- e2) € 413.165,52= a titolo di rimborso dei costi necessari per il ripristino della cabina elettrica di trasformazione a terra;
- e3) € 464.811,20= a titolo di rimborso dei costi necessari per il ripristino (se attuabile) delle strutture metalliche costituenti le gallerie sul pontile;
- e4) € 154.937,06= a titolo di rimborso dei costi per elaborazione del progetto di variante e verifica strutturale delle gallerie sul pontile;
- e5) € 812.386,70= a titolo di rimborso delle spese generali relative alla mancata realizzazione della 2ª perizia;
- e6) € 1.807.599,14= a titolo di rimborso per il mancato esercizio economico dei nastri trasportatori a causa del ritardo nella ultimazione dei lavori;
- e7) € 464.811,20= a titolo di recupero delle somme relative al pagamento delle parcelle professionali dei collaudatori in corso d'opera tecnico-amministrativi e statici;
- e8) € 1.549.370,60= a titolo di rimborso delle spese di riassetto delle opere eseguite ed eventualmente deperite per mancato esercizio/manutenzione.

Oltre gli interessi anche anatocistici e la rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo pagamento.

Con espressa riserva di proporre ulteriore domanda di condanna al pagamento di somme di denaro relativamente a tutte quelle altre situazioni che saranno constatate all'atto della consegna dell'impianto».



- il giudizio è stato definitivo dal Tribunale di Foggia con sentenza n. 447/2017 resa in data 23.2.2017, che ha così provveduto:

«- in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condanna il Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese della Provincia di Foggia al pagamento in favore della T.M.E. spa Termomeccanica Ecologia della somma di euro 3.927.426,01, oltre interessi le-gali dalla sentenza al saldo, nonché della somma di euro 202.091,00, oltre interessi moratori secondo le decorrenze di cui agli artt. 35 e 36 del cap.gen.oo.pp., approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063;

- rigetta le domande riconvenzionali;

- condanna il Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese della Provincia di Foggia al pagamento in favore del Fallimento Forni ed Impianti Industriali ing. De Bartolomeis spa della somma di euro 129.636,32, oltre interessi dalla domanda al saldo;

- compensa per un terzo le spese di lite tra T.M.E. spa Termomeccanica Ecologia e il Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese della Provincia di Foggia e per l'effetto, condanna il Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese della Provincia di Foggia al pagamento, in favore della T.M.E. spa Termomeccanica Ecologica, delle restante parte che liquida in euro 15.000,00, comprensivo di spese, oltre spese generali nella mi-sura del 15%, IVA e CPA come per legge;

- condanna il Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese della Provincia di Foggia al pagamento, in favore del Fallimento Forni ed Impianti Industriali ing. De Bartolomeis spa, delle spese di lite che liquida in euro 5.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;

- condanna il Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese della Provincia di Foggia al pagamento in favore della Termomeccanica spa della somma di euro 4.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;

- pone le spese di CTU come liquidate in forza dei decreti di liquidazione in atti definitivamente a carico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese della Provincia di Foggia».

- con atto notificato il 10 maggio 2017 il Consorzio ASI, sempre con il patrocinio del prof. avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi, ha proposto appello, chiedendo contestualmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Nell'atto di appello il Consorzio ASI ha esplicitato sette motivi ed ha chiesto inoltre la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio con nomina di un diverso consulente. Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

In via cautelare:

- sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sussistendo i gravi e fondati motivi previsti dall'art. 283 c.p.c., anche in relazione alla possibilità di insolvenza dell'appellante e degli appellati.

In via istruttoria

- disporre la rinnovazione dell'intera consulenza tecnica, con la nomina di un nuovo CTU, esperto nella materia di impianti industriali, al quale sottoporre i quesiti indicati nell'ordinanza del 5 dicembre 2012.

Nel merito:

(1) CON RIFERIMENTO AL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA T.M.E. S.P.A. TERMOMECCANICA ECOLOGICA CON ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 7 GIUGNO 2004 (R.G. 3047/2004) in riforma della sentenza impugnata voglia:

a) rigettare tutte le domande proposte dalla T.M.E. s.p.a. Termomeccanica Ecologica con atto di citazione notificato il 7 giugno 2004, per essere del tutto infondate in fatto e in diritto;

b) in accoglimento delle domande riconvenzionali proposte con la comparsa di risposta e riproposte con il presente atto di citazione, e per le ragioni ivi esposte:

b1) accertare e dichiarare che la T.M.E. s.p.a. è risultata inadempiente agli obblighi assunti contrattualmente;

b2) accertare e dichiarare che il verbale di ultimazione dei lavori è divenuto inefficace non avendo l'impresa eseguito i lavori in esso indicati;

b3) accertare e dichiarare che la maggiore durata dei lavori è imputabile esclusivamente alla T.M.E. s.p.a.;

b4) condannare la T.M.E. sp.a. Termomeccanica Ecologica, in persona del suo legale rappresentante protempore, al pagamento in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reale alle Imprese della Provincia di Foggia, delle seguenti somme:

b4.1) € 4.205.398,36= a titolo di penale per ritardo nella ultimazione dei lavori;

b4.2) € 1.850.274,53= a titolo di rimborso delle spese necessarie per il ripristino della cabina elettrica di trasformazione a terra e di riassetto delle opere eseguite ed eventualmente deperite per mancato esercizio/manutenzione;



b4.3) € 1.807.599,14= o quella somma che il Tribunale riterrà di determinare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. a titolo di rimborso per il mancato esercizio economico dei nastri trasportatori a causa del ritardo nella ultimazione dei lavori;

b4.4) € 464.811,20= o quella somma che il Tribunale riterrà di determinare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. a titolo di recupero delle somme relative al pagamento delle parcelle professionali dei collaudatori in corso d'opera tecnico-amministrativi e statici;

b5) Con la condanna della T.M.E. Termomeccanica Ecologica spa al pagamento degli interessi anche anatocistici e della rivalutazione monetaria su tutte le somme suindicate dalla domanda (23.7.2004) all'effettivo pagamento;

c) Con la condanna della T.M.E. Termomeccanica Ecologica s.p.a. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, onorari di avvocato compresi.

(2) CON RIFERIMENTO AL GIUDIZIO PROMOSSO DAL FALLIMENTO FORNI ED IMPIANTI INDUSTRIALI ING. DE BARTOLOMEIS S.P.A. CON ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO L'8 MARZO 2006 (R.G. 1108/2006), riunito al giudizio sub (1) [R.G. 3047/2004] con ordinanza del 10 luglio 2008, in riforma della sentenza impugnata voglia

a) rigettare la domanda proposta dal Fallimento Forni ed Impianti Industriali Ing. De Bartolomeis s.p.a. con atto di citazione notificato il giorno 8 marzo 2006, per essere del tutto infondata in fatto e in diritto;

b) condannare il Fallimento Forni ed Impianti Industriali Ing. De Bartolomeis s.p.a. al pagamento delle spese del doppio grado giudizio, onorari di avvocato compresi.

- in data 14 luglio 2017 si sono costituite in cancelleria la T.M.E. spa e la Termomeccanica spa, depositando comparsa di risposta con appello incidentale avverso la sentenza n. 447/2017, nonché con appello avverso la sentenza non definitiva pronunciata sempre dal Tribunale di Foggia il 17 dicembre 2012, n. 1605;

- in data 28 luglio 2017, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 14 luglio 2017, la Corte di Appello di Bari ha accolto l'istanza di cui agli artt. 283 e 351 presentata dal Consorzio ASI e ha sospeso la provvisoria esecutività della sentenza impugnata;

- all'udienza del 14 giugno 2019 sono state precisate le conclusioni ed il Collegio si è riservato per la decisione con la concessione dei termini. In data 13 settembre 2019 sono state depositate le comparse conclusionali e in data 3 ottobre le memorie di replica;

- in data 4 settembre 2020 la Corte di Appello ha pronunciato la sentenza n. 1521/2020 con la quale ha così deciso:

1) Accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della appellata sentenza:

- A) Rigetta la domanda di risoluzione per inadempimento di esso Consorzio ASI del contratto di appalto del 2.11.1989 n. rep. 149885 proposta da T.M.E. s.p.a. e Termomeccanica s.p.a.;

- B) Rigetta per quanto di ragione le domande proposte da T.M.E. s.p.a. e Termomeccanica s.p.a. volte al pagamento di somme a titolo di oneri sostenuti per il presidio dell'impianto (n. 11 conclusioni domanda primo grado); saldo lavori strutturali aggiuntivi (n. 12 conclusioni); redazione progetto di variante (n. 13 conclusioni), collaudi provvisori (n. 14 conclusioni) saldo lavori su stato finale (n. 17 conclusioni), fatta eccezione per oneri per spostamento di uffici come riconosciuti in sentenza;

- C) Ridetermina in € 104.870 la somma dovuta dal Consorzio in favore di T.M.E. s.p.a. - Termomeccanica Ecologia e Termomeccanica s.p.a. a titolo di riserve e condanna Consorzio ASI al pagamento di dette somme oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda fino al soddisfo;

- D) Accoglie la domanda del Consorzio ASI volta all'accertamento della inefficacia del verbale di ultimazione dei lavori per mancato completamento degli stessi a parte della impresa appaltatrice;

- E) Ridetermina in € 6.948,73 la somma dovuta dal Consorzio a Curatela del Fallimento Forni e Impianti Industriali Ing. De Bartolomeis s.p.a., oltre interessi dalla domanda al saldo;

- F) Accoglie la domanda del Consorzio ASI volta al pagamento della somma di € 1.298.066,6 per ripristino della cabina elettrica di trasformazione a terra, e riassetto delle opere eseguite ed eventualmente deperite per mancato esercizio o manutenzione, e condanna T.M.E. s.p.a. - Termomeccanica s.p.a. al pagamento di detta somma, oltre rivalutazione monetaria oltre interessi sulla somma rivalutata annualmente, dalla data dell' 1.7.2008 fino al soddisfo;

2) Accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale e per l'effetto:

- G) Condanna il Consorzio ASI a ricevere in consegna l'opera nello stato in cui si trova, nei termini e modalità indicate in motivazione.

3) Rigetta tutte le altre domande delle parti.



4) *Dichiara risolto il contratto di appalto del 2.11.1989 n. rep.149885 e successive integrazioni.*

5) *Compensa parzialmente le spese tra le parti costituite, in ragione di 1/3 e condanna T.M.E. s.p.a. e Termomeccanica s.p.a. in solido tra loro alla rifusione dei restanti 2/3 in favore del Consorzio ASI, liquidato l'intero per il primo grado in € 36.145 cui vanno aggiunte spese per contributo integrativo, spese forfettarie al 15% , iva e accessori di legge e in €22.917 per il grado di appello, oltre spese per €2.556, spese forfettarie al 15%, iva e accessori di legge, oltre le spese delle consulenze tecnica di ufficio, da ripartirsi allo stesso modo.*

- in data 17 novembre 2020 la T.M.E. s.p.a. Termomeccanica Ecologia ha notificato ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c. chiedendo la riforma integrale della sentenza con rinvio della causa ad altro Giudice di grado pari a quello che ha deciso la sentenza impugnata. Il ricorso è stato proposto sulla base di cinque motivi;

valutato che

- è interesse del Consorzio ASI costituirsi in Cassazione, al fine sia di conseguire la conferma della sentenza di appello nella parte in cui ha rigettato le domande della T.M.E. s.p.a. Termomeccanica Ecologia ed ha condannato la stessa T.M.E. al pagamento della somma di € 1.298.066,60, sia di proporre ricorso incidentale relativamente alle parti della sentenza che non hanno accolto i motivi di appello presentati dallo stesso Consorzio ASI, come peraltro suggerito dal prof. avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi;
- è inoltre urgente conferire il mandato difensivo, dal momento che la notificazione del controricorso deve avvenire entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso ex art. 360 c.p.c., e quindi entro il 28 dicembre 2020;

dato atto che

- il Consorzio ASI non dispone di un ufficio legale interno, né contempla nella propria dotazione organica il profilo di avvocato abilitato all'esercizio della professione forense, avente lo scopo di rappresentare e tutelare l'Ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto sia in qualità di parte attiva sia in qualità di soggetto controinteressato, in giudizi civili, penali e amministrativi;

ritenuto, per quanto innanzi detto, che

- il Consorzio ASI intende conferire procura speciale al prof. avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi, ordinario di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", del Foro di Bari, con l'incarico di presentare controricorso con ricorso incidentale;

preso atto che

- il prof. avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi ha confermato la propria disponibilità ad accettare l'incarico trasmettendo, con nota acquisita al prot. generale ASI n.3739 del 23.11.2020, preventivo redatto ai minimi della tariffa di cui al d.m. 55/2014 per un importo complessivo di € 14.655,00 oltre spese generali, cap ed iva;

Tanto premesso, considerato, valutato e ritenuto,

- **Visto** lo Statuto del Consorzio ASI di Foggia;

DELIBERA

- di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di costituirsi nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione proposto dalla T.M.E. s.p.a. Termomeccanica Ecologia, notificando controricorso e proponendo ricorso incidentale relativamente ai capi di sentenza che non hanno accolto le domande proposte dal Consorzio ASI di Foggia;
- di conferire procura speciale al prof. avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi, ordinario di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", del Foro di Bari, con l'incarico di presentare controricorso con ricorso incidentale;
- di stabilire che l'onorario spettante al prof. avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi è fissato in € 14.655,00 oltre spese generali, cap ed iva;



ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. N.2/07

codice fiscale 80002670711
partita iva 00205740715

via Monsignor Farina, 62 - 71122 FOGGIA (ITALY)
tel. 0881.307111 - fax 0881.307240
e-mail segreteria@asifoggia.it
pec asifoggia@pec.it

- di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i provvedimenti conseguenti di competenza;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Commissario ASI
dott. Agostino De Paolis